

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28328/2026
Roma, lì, 24/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente -

SILVIA MATTEI

GAETANO DI GIURO - Relatore -

GIOVANBATTISTA TONA

MARCO MARIA MONACO

Sent. n. sez. 2316/2026

CC - 22/05/2026

R.G.N. 8998/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 08/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'Aquila.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;

Letta la requisitoria del dott. Simonetta Ciccarelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inefficace la propria ordinanza con la quale era stato concesso l'affidamento in casi particolari a [REDACTED] in quanto dopo la concessione e prima della sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni - e, quindi, dell'avvio della misura - venivano comunicati due differenti domicili rispetto a quello menzionato dall'ordinanza concessiva, senza allegare documentazione comprovante la provenienza delle indicazioni e la disponibilità dei luoghi indicati.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [REDACTED] lamentando che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la necessità di modificare il domicilio indicato.

Firmato Da: GAETANO DI GIURO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 406ec8940ab1ebf - Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be97aac3



Ci si duole che, a prescindere dalle allegazioni, il nuovo domicilio, in particolare l'ultimo indicato, quello della madre del condannato in Roseto degli Abruzzi, poteva essere riscontrato d'ufficio dal Tribunale *a quo* evitando, quindi, di arrivare alla dichiarazione di inefficacia della misura concessa.

Si insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato.

Invero, a fronte di una declaratoria di inefficacia della misura alternativa correttamente adottata per l'incerta provenienza e per l'assenza di documentazione dei domicili indicati, in particolare l'ultimo, in Roseto degli Abruzzi, su cui insiste la difesa, il ricorrente ammette di non avere presentato documentazione idonea a comprovare sia la provenienza dal medesimo della comunicazione della nuova indicazione del domicilio che la concreta disponibilità dello stesso. Ma rispetto a tale carenza non pare cogliere nel segno la difesa laddove sostiene che costituiva obbligo del Tribunale di sorveglianza quello di accertare l'idoneità dei nuovi domicili indicati, atteso che, come evidenziato dal medesimo Tribunale, le indicazioni risultavano, oltre che prive di documentazione di supporto, di incerta provenienza.

Correttamente, come evidenziato nella requisitoria assolutamente condivisibile del Procuratore generale sede, si è proceduto alla dichiarazione di inefficacia e non alla revoca, non essendo ancora stato sottoscritto il verbale di adempimento delle prescrizioni, momento quest'ultimo dal quale decorrono gli effetti della misura alternativa, come previsto dall'art. 97 del d.P.R. n. 230 del 2000 (si veda Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016, P.g. in proc. hysi, Rv. 268926, secondo cui in tema di affidamento in prova ai servizi sociali, il comportamento del condannato, che, dopo aver sottoscritto il verbale contenente le prescrizioni disposte a suo carico, non si presenta mai al servizio sociale, rendendosi irreperibile, costituisce causa non di inefficacia ma di revoca della misura, se tale condotta è ritenuta sintomatica della inidoneità del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo: fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento, con cui il Tribunale di sorveglianza, anziché valutare ai fini dell'eventuale revoca della misura alternativa la mancata presentazione del condannato ai servizi sociali preposti al controllo, si era limitato a dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza ammissiva al beneficio).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di



esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Va disposto l'oscuramento come da dispositivo, vertendo il provvedimento impugnato sulle condizioni di salute del condannato (tossicodipendenza)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 22/05/2026

Il Consigliere estensore
GAETANO DI GIURO

Il Presidente
GIUSEPPE SANTALUCIA

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

